

Gare gas, consultazione Autorità su semplificazioni legge Concorrenza

Su calcolo VIR e bandi di gara. Osservazioni entro il 30 novembre

Con il documento di consultazione 734/2017/R/gas, l'Autorità per l'energia presenta i propri orientamenti sulle modalità di attuazione delle semplificazioni delle procedure di valutazione dei valori di rimborso (VIR) e dei bandi di gara, previste dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza (articolo 1 commi 93 e 94 della legge 4 agosto 2017, n. 124) in relazione all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per ambito. Inoltre, il documento esamina alcune questioni relative ai casi nei quali i valori delle immobilizzazioni nette ai fini regolatori risultano disallineati rispetto alle medie di settore (cosiddette RAB depresse).

In particolare, per semplificare l'iter di valutazione dei VIR, l'Autorità propone di definire schemi-tipo da utilizzare per la certificazione, da parte degli Enti locali o dei soggetti terzi, della sussistenza delle condizioni previste dalla legge per derogare all'obbligo di trasmissione all'Autorità degli scostamenti VIR-RAB superiori al 10% a livello di singolo Comune; l'identificazione di specifici requisiti d'idoneità del soggetto terzo certificatore; la definizione di modalità di verifica da parte dell'Autorità e delle relative tempistiche.

Per semplificare l'iter di valutazione dei bandi di gara, il regolatore propone l'introduzione di un percorso preferenziale che riduca l'ambito delle verifiche individuate con la delibera 113/2013/R/gas. In tal caso, le stazioni appaltanti si limiteranno a rendere disponibile all'Autorità la documentazione strettamente necessaria per le verifiche relative ai valori di VIR e RAB riportati nella documentazione di gara, al rispetto dei criteri sulla ripartizione dei punteggi massimi tra i criteri e i sub-criteri di gara, fissati dagli articoli 13, 14 e 15 del Regolamento; alla congruità delle analisi costi-benefici e delle condizioni minime di sviluppo.

Quanto all'individuazione delle condizioni minime di sviluppo, l'Autorità richiama alcuni principi generali sui criteri di riconoscimento tariffario degli investimenti. In particolare viene precisato che nel contesto delle gare è socializzata in tariffa solo la parte dei costi relativa agli investimenti effettuati compatibile con le

condizioni minime di sviluppo, mentre la parte che eccede le condizioni minime di sviluppo è a carico dell'impresa nei limiti della soglia offerta (metri di rete) dalla stessa impresa in sede di gara e a carico del cliente per la parte che eccede tale soglia. Tali valutazioni sono effettuate a consuntivo sulla base del numero di clienti che effettivamente si connette alla rete. In linea generale, l'Autorità ritiene congruo che le condizioni minime di sviluppo della rete nelle aree non disagiate prevedano un limite non superiore a 10 metri per utente, e nelle aree disagiate un limite pari a circa 20-25 metri per utente.

In relazione alle RAB depresse, l'Autorità segnala che procederà a pubblicare la stratificazione standard da applicare ai valori lordi delle immobilizzazioni, definita a partire da quella dei valori netti sulla base delle vite utili regolatorie. A tal proposito, l'Autorità intende valutare anche la possibilità di rendere disponibile uno specifico tool sul sito internet che funga da guida nel calcolo del valore parametrico dei cespiti.

Sempre in relazione ai criteri di rivalutazione delle RAB depresse a seguito dell'affidamento mediante gara d'ambito, rispetto alla richiesta di modificare i criteri fissati nella RTDG, l'Autorità illustra il proprio orientamento volto a confermare i criteri in vigore.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 30 novembre 2017.

Staffetta Quotidiana, 03-11-17

Gare gas, l'Autorità consulta su semplificazioni iter

Il documento: schemi-tipo per lo scarto VIR-RAB, percorso preferenziale per la valutazione dei bandi di gara (con precisazioni sulle condizioni minime di sviluppo).

Il tema RAB depresse

Arrivano gli orientamenti dell'Autorità per l'energia sulle semplificazioni degli iter per le gare gas previste dalla Legge concorrenza.

Le misure contenute nel documento 734/2017 vanno dagli schemi-tipo per lo scarto Vir-Rab al percorso preferenziale per la valutazione dei bandi di gara (con precisazioni sulle condizioni minime di sviluppo). Ma il documento esamina anche alcune questioni relative al tema delle RAB depresse.

Partendo dalla valutazione dello scostamento Vir-Rab, l'Aeegsi intende introdurre schemi-tipo che gli enti locali potranno utilizzare per certificare la sussistenza delle condizioni di deroga all'obbligo di trasmissione degli scarti superiori al 10% a livello di singolo Comune. Come noto, la Legge concorrenza contempla tale deroga qualora la definizione del VIR sia avvenuta "applicando le disposizioni" delle Linee guida del Mise, e qualora lo scostamento VIR/RAB aggregato d'ambito non superi l'8% (e quello del singolo Comune non sia superiore al 20%).

La certificazione potrà avvenire anche da parte di un soggetto terzo (persona fisica o giuridica), che dovrà però rispettare specifici requisiti d'idoneità (competenze professionali adeguate, onorabilità, indipendenza). In ogni caso l'Ente locale potrà incaricare della certificazione direttamente la stazione appaltante.

L'Autorità svolgerà le relative verifiche garantendo priorità in funzione delle scadenze previste per la pubblicazione dei bandi di gara.

Passando alla valutazione dei bandi di gara, il documento introduce un percorso preferenziale che riduce l'ambito delle verifiche individuate con la delibera 113/2013. Le stazioni appaltanti si limiteranno quindi a rendere disponibile la documentazione strettamente necessaria, con riferimento ai valori di VIR e RAB riportati nella documentazione di gara, al rispetto dei criteri sulla ripartizione dei punteggi massimi tra i criteri e i sub-criteri di gara, alla congruità delle analisi costi-benefici e delle condizioni minime di sviluppo.

In relazione a queste ultime, l'Aeegsi precisa che nel contesto delle gare sono socializzati in tariffa solo gli investimenti compatibili con tali condizioni minime. La parte eccedente è a carico dell'impresa nei limiti della soglia offerta (metri di rete) in sede di gara e a carico del cliente per la quota oltre tale soglia (le valutazioni sono effettuate a consuntivo sulla base del numero di clienti che effettivamente si connette alla rete). In linea generale, l'Autorità ritiene congruo che le condizioni minime di sviluppo della rete prevedano un limite non superiore a 10 metri per utente nelle aree non disagiate e di 20-25 metri in quelle disagiate. Infine la questione delle RAB depresse. Ai fini del confronto Vir-Rab (nell'ottica di agevolare il calcolo dei valori rivalutati secondo i criteri parametrici definiti nella Rtdg), l'Autorità procederà a pubblicare la stratificazione standard da applicare ai valori lordi delle immobilizzazioni, definita a partire da quella dei valori netti sulla base delle vite utili regolatorie. L'Aeegsi intende valutare anche la possibilità di rendere disponibile uno specifico tool sul sito internet che funga da guida nel calcolo del valore parametrico dei cespiti.

L'Autorità intende inoltre confermare i criteri di rivalutazione delle Rab depresse fissati nella Rtdg, non facendo quindi seguito alla richiesta di modificarli avanzata da un distributore.

Il termine per le osservazioni è il 30 novembre 2017.

QE, 03-11-17 17

Gare gas, Venezia formalizza annullamento

In attuazione della sentenza del Tar Veneto che lo scorso 7 luglio aveva annullato su ricorso di Italgas il bando di gara per il servizio di distribuzione gas nell'ambito minimo di Venezia 1, il Comune di Venezia, stazione appaltante, ha formalizzato l'annullamento della procedura con un avviso pubblicato sul proprio sito lo scorso 27 ottobre

Nell'avviso, formato per la direzione Lavori Pubblici dal dirigente Manuel Morschbach, si legge che “vista la sentenza n.655/2017 con la quale la prima Sezione del Tar del Veneto ha annullato il Bando di gara n.60/2015 “affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale di Venezia 1 - Laguna Veneta”, la cui scadenza era stata prorogata alla data del 31.10.2017, si comunica che il relativo procedimento, allo stato, non può avere ulteriore corso”. Il bando era già stato sospeso nel 2016 dal Tar, con ordinanza poi confermata dal Consiglio di Stato, davanti al quale il Comune ha impugnato anche la citata sentenza di merito di luglio.

Staffetta Quotidiana, 06-11-17